

**CORSO DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO (PROF. G. ALPA) – A.A.2013-2014
MODULO SULL'UNIFORMAZIONE DEL DIRITTO (DOTT. R. PELEGGI)**

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA (CISG)
E POSSIBILE ESCLUSIONE**

Art. 1 CISG

1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di beni mobili tra parti le cui sedi d'affari si trovano in Stati differenti:

(a) quando tali Stati sono Stati contraenti;

(b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.

2. Non si deve tener conto del fatto che le parti hanno le loro sedi d'affari in Stati differenti quando questo fatto non risulta né dal contratto, né dalle trattative intercorse tra le parti, né da informazioni date dalle stesse, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione.

3. Né la nazionalità delle parti né il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto devono esser presi in considerazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Art. 2

La presente Convenzione non si applica alle vendite:

(a) di beni mobili acquistati per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse né fosse tenuto a sapere che i beni erano acquistati per tale uso;

(b) all'asta;

(c) effettuate in seguito a pignoramento o ad altro atto giudiziario;

(d) di titoli di credito o valuta;

(e) di navi, battelli, aeronavi o aeromobili;

(f) di energia elettrica.

Art. 3

1. Si considerano vendite i contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre, a meno che la parte che commissiona i beni non si impegni a fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione

2. La presente Convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte preponderante delle obbligazioni del contraente che fornisce i beni consiste nella fornitura di mano d'opera o di altri servizi.

Art. 4

La presente Convenzione regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore che sorgono da tale contratto. In particolare, salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda:

(a) la validità del contratto o di singole sue clausole o degli usi;

(b) gli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni venduti

Art. 5

La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per morte o lesioni personali causate dai beni a qualsiasi persona.

Art. 6

Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, salvo l'articolo 12, derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti.

Art. 10

Ai fini della presente Convenzione:

-
- a) se una parte ha più di una sede di affari, la sede di affari da prendere in considerazione è quella che è in più stretta relazione con il contratto e la sua esecuzione, avuto riguardo alle circostanze conosciute o contemplate dalle parti in un qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto.
 - b) (...)
-

Art. 92(1):

Ogni Stato contraente può dichiarare all'atto della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione di non ritenersi vincolato alla seconda o alla terza Parte della presente Convenzione.

Art. 93

Se uno Stato contraente ha due o più unità territoriali nelle quali, secondo il suo ordinamento, sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione agli argomenti trattati dalla Convenzione, esso potrà dichiarare (...) che la presente verrà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse (...).

Art. 95

Ogni Stato può dichiarare, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato da quanto disposto dalla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 1 della presente Convenzione.

CASISTICA RILEVANTE

Sull'art. 1 CISG:

- Oberster Gerichtshof, 21.06.2005 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1047>);
- Landesgericht Flensburg, 19.01.2001 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=798>);
- Oberlandesgericht Köln, 26.08.1994 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=66>);
- Hungarian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration, Arbitral Award, 20.12.1993 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=70>)

Sull'art. 2

- Oberlandesgericht Stuttgart, 31.03.2008 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1317>);
- Metropolitan Court of Budapest, 10.01.1992 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=43>)

Sull'art. 3

- Cour d'appel de Chambéry, 25.05.1993 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=29>);
- Hungarian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration, 05.12.1995 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=181>)

Sull'art. 4

- Oberlandesgericht München, 05.03.2008 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1342>);
- U.S. District Court, Western District Washington at Tacoma, 13.04.2006, <http://www.unilex.info/case.cfm?id=1105>;
- Federal Court, South Australia District Adelaide, 28.04.1995, (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=197>)

Sull'art. 6 CISG

- Supreme Court of Poland, 17.10.2008 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1723>);
- Oberlandesgericht Stuttgart, 31.03.2008 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1317>);
- U.S. District Court, Eastern District of Michigan, 28.09.2007 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1224>);
- U.S. District Court, M.D. Pennsylvania, 06.01.2006 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1084>);
- Cour de Cassation, 25.10.2005 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1064>);
- Tribunale di Pavia, sez. Este, 11.01.2005 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1005>);
- Tribunale di Vigevano, 12.07.2000 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=387>)

Sull'art. 10

- Superior Court of Massachusetts, 28.02.2005 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1019>);
- Cour d'appel de Colmar, 24.10.2000 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=493>)

Sull'art. 93:

- U.S. District Court, Northern District of Georgia, 17.12.2009 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1489>);
- Cour de Cassation, 02.04.2008 (<http://www.unilex.info/case.cfm?id=1304>)